

**Ordinanza**  
**sull'assistenza amministrativa internazionale**  
**in materia fiscale**  
**(Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF)**

del 23 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2017)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 6 capoverso 2<sup>bis</sup>, 18 capoverso 3 e 22a capoverso 1 della legge del 28 settembre 2012<sup>1</sup> sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF),

*ordina:*

**Sezione 1: Oggetto**

**Art. 1**

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale nello scambio di informazioni su domanda e nello scambio spontaneo di informazioni.

**Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda**

**Art. 2** Domande raggruppate

<sup>1</sup> Le domande raggruppate secondo l'articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.

**Art. 3** Contenuto di una domanda raggruppata

<sup>1</sup> Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda;
- b. una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni;
- c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste;

- d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;
- e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti;
- f. un commento del diritto applicabile;
- g. un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;
- h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo;
- i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo;
- j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
- k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

<sup>2</sup> Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

#### **Art. 4** Spese

<sup>1</sup> Sono considerate spese di importo eccezionale in particolare le spese riconducibili a domande che hanno causato un dispendio al di sopra della media, particolarmente difficili da elaborare o urgenti.

<sup>2</sup> Le spese si compongono:

- a. dei costi diretti di personale;
- b. dei costi diretti di posti di lavoro;
- c. di un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale a copertura dei costi generali;
- d. dei costi diretti di materiale e di esercizio;
- e. degli esborsi.

<sup>3</sup> Gli esborsi si compongono:

- a. dei costi di viaggio e di trasporto;
- b. dei costi per la consultazione di terzi.

<sup>4</sup> Salvo disciplinamenti particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>2</sup> sugli emolumenti.

### **Sezione 3: Scambio spontaneo di informazioni**

#### **Art. 5**            Eccezioni per casi irrilevanti

<sup>1</sup> I casi irrilevanti possono essere esclusi dallo scambio spontaneo di informazioni.

<sup>2</sup> Sono considerati casi irrilevanti in particolare i casi in cui l'onere per lo scambio spontaneo di informazioni è manifestamente sproporzionato rispetto agli importi rilevanti sotto il profilo fiscale e al potenziale gettito d'imposta dello Stato destinatario.

#### **Art. 6**            Collaborazione delle autorità

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni collaborano per garantire uno scambio spontaneo di informazioni uniforme a livello nazionale.

#### **Art. 7**            Unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni

<sup>1</sup> L'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni designano le unità organizzative competenti in materia di scambio spontaneo di informazioni.

<sup>2</sup> Le unità organizzative garantiscono il collegamento con la divisione competente dell'AFC per lo scambio di informazioni in materia fiscale (divisione competente dell'AFC) e l'esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni nelle loro amministrazioni delle contribuzioni.

#### **Art. 8**            Accordo fiscale preliminare: definizione

Un'informazione, una conferma o una garanzia di un'amministrazione delle contribuzioni è definita come un accordo fiscale preliminare se:

- a. è fornita dall'amministrazione delle contribuzioni a un contribuente;
- b. concerne le conseguenze fiscali di una fattispecie descritta dal contribuente;
- e
- c. il contribuente può farvi affidamento.

#### **Art. 9**            Accordo fiscale preliminare: obbligo dello scambio spontaneo di informazioni

<sup>1</sup> Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito se un accordo fiscale preliminare:

<sup>2</sup> RS 172.041.1

- a. concerne fattispecie di cui all'articolo 28 capoversi 2-4 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>3</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni oppure ha come oggetto una riduzione fiscale per i redditi da beni immateriali o diritti analoghi oppure una ripartizione fiscale internazionale di società principali;
- b. fa riferimento al contesto transfrontaliero e ha come oggetto i prezzi di trasferimento tra persone associate o un metodo concernente i prezzi di trasferimento, stabiliti dall'autorità svizzera competente senza il coinvolgimento delle autorità competenti di altri Stati;
- c. fa riferimento al contesto transfrontaliero e consente di ridurre l'utile imponibile in Svizzera, senza che ciò risulti nel conto annuale e nel conto di gruppo;
- d. stabilisce che uno stabilimento d'impresa è costituito o non è costituito in Svizzera o all'estero oppure determina quali utili sono attribuiti allo stabilimento d'impresa; oppure
- e. ha come oggetto una fattispecie concernente la struttura dei flussi transfrontalieri di finanziamento o dei redditi trasferiti a persone associate in un altro Stato tramite enti svizzeri.

<sup>2</sup> Le persone sono considerate associate quando una di loro detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento nell'altra o quando una terza persona detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento in ciascuna delle altre due persone. Detiene una partecipazione in una persona chi detiene direttamente o indirettamente una rispettiva quota dei diritti di voto oppure del capitale azionario o sociale di tale persona.

<sup>3</sup> L'obbligo dello scambio spontaneo di informazioni sussiste indipendentemente dalla realizzazione effettiva della fattispecie oggetto dell'accordo fiscale preliminare.

#### **Art. 10**      Accordo fiscale preliminare: Stati destinatari

<sup>1</sup> Se un accordo fiscale preliminare soddisfa almeno una delle condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 1 deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo.

<sup>2</sup> Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito inoltre nei casi qui menzionati e con i seguenti Stati:

- a. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a, con gli Stati di sede di persone associate con le quali il contribuente opera transazioni che sottostanno a un'imposizione secondo l'accordo fiscale preliminare oppure che, per il contribuente, generano redditi derivanti da persone associate che sono assoggettati a imposta secondo l'accordo fiscale preliminare;

<sup>3</sup> RS 642.14

- b. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b o c, con gli Stati di sede di persone associate con le quali il contribuente opera transazioni le cui conseguenze fiscali sono oggetto di un accordo fiscale preliminare;
- c. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d, con lo Stato in cui è situato lo stabilimento d'impresa estero oppure con lo Stato di sede della persona che detiene uno stabilimento d'impresa in Svizzera;
- d. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera e, con gli Stati di sede di persone associate che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti al contribuente e con lo Stato di sede dell'avente diritto definitivo a tali pagamenti.

<sup>3</sup> Se un ente che partecipa a una transazione o a un pagamento secondo il capoverso 2 lettera a, b o d è uno stabilimento d'impresa di una persona residente in un altro Stato, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito sia con lo Stato in cui è situato lo stabilimento d'impresa sia con lo Stato di sede della persona che detiene lo stabilimento d'impresa.

<sup>4</sup> La divisione competente dell'AFC può limitare la trasmissione agli Stati che hanno aderito allo standard dell'OCSE sullo scambio spontaneo di informazioni su accordi fiscali preliminari.

#### **Art. 11** Informazioni da trasmettere alla divisione competente dell'AFC

<sup>1</sup> In presenza di un accordo fiscale preliminare, alla divisione competente dell'AFC devono essere trasmesse le informazioni seguenti:

- a. una copia dell'accordo fiscale preliminare;
- b. la data di emissione dell'accordo fiscale preliminare;
- c. i dati per l'identificazione del contribuente, compreso l'indirizzo;
- d. il numero di identificazione fiscale del contribuente e il nome del gruppo dell'impresa di cui fa parte;
- e. gli anni fiscali per cui l'accordo fiscale preliminare ha validità;
- f. le condizioni soddisfatte dell'accordo fiscale preliminare di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- g. un breve riassunto del contenuto dell'accordo fiscale preliminare, se possibile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana;
- h. i dati relativi alla sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo, compresi i rispettivi indirizzi;
- i. per gli accordi fiscali preliminari di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d'impresa con cui il contribuente opera transazioni che sottostanno a un'imposizione secondo l'accordo fiscale preliminare oppure che, per il contribuente, generano redditi, derivanti da persone associate o stabilimenti d'impresa, che sono assog-

gettati a imposta secondo l'accordo fiscale preliminare, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;

- j. per gli accordi fiscali preliminari di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b o c, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d'impresa con cui il contribuente opera transazioni che sono oggetto dell'accordo fiscale preliminare, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- k. per gli accordi fiscali preliminari di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera d, i dati relativi allo stabilimento d'impresa estero o alla persona estera la cui attività in Svizzera fonda uno stabilimento d'impresa, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- l. per gli accordi fiscali preliminari di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera e, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d'impresa che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti al contribuente e i dati relativi all'avente diritto definitivo a tali pagamenti, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- m. un elenco degli Stati destinatari secondo l'articolo 10;
- n. altre informazioni che potrebbero essere necessarie alla divisione competente dell'AFC per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.

<sup>2</sup> Se disponibili, alla divisione competente dell'AFC devono essere inoltre trasmesse le informazioni seguenti:

- a. il numero di riferimento dell'accordo fiscale preliminare;
- b. il numero d'identificazione fiscale della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo;
- c. nei casi di cui al capoverso 1 lettere i-1, i numeri d'identificazione fiscale delle persone o degli stabilimenti d'impresa interessati.

<sup>3</sup> Alla divisione competente dell'AFC possono essere trasmesse anche le informazioni seguenti:

- a. dati sull'attività principale del contribuente;
- b. dati relativi al volume delle transazioni, alla cifra d'affari e all'utile del contribuente.

<sup>4</sup> Per tutti gli altri casi di scambio spontaneo di informazioni in virtù della convenzione applicabile nel singolo caso devono essere trasmesse alla divisione competente dell'AFC le seguenti informazioni:

- a. le informazioni previste per la trasmissione allo Stato destinatario;
- b. un breve riassunto della fattispecie, se possibile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana e i motivi per cui tali informazioni devono essere scambiate spontaneamente;
- c. un elenco degli Stati che potrebbero essere interessati a tali informazioni;
- d. altre informazioni che potrebbero essere necessarie alla divisione competente dell'AFC per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.

**Art. 12** Termini

Le unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni forniscono regolarmente alla divisione competente dell'AFC le informazioni da trasmettere, ma al più tardi entro i seguenti termini:

- a. in presenza di un accordo fiscale preliminare, 60 giorni dopo la sua emissione;
- b. negli altri casi, 60 giorni dopo la crescita in giudicato della decisione di tassazione della fattispecie interessata.

**Art. 13** Trasmissione agli Stati destinatari

<sup>1</sup> In presenza di un accordo fiscale preliminare, la divisione competente dell'AFC trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l'articolo 11 capoversi 1 lettere b–l, 2 e 3 entro tre mesi dal loro ricevimento. Questo termine è prorogato qualora lo richiedessero i motivi di cui agli articoli 22b–22d LAAF.

<sup>2</sup> Negli altri casi, la divisione competente dell'AFC trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l'articolo 11 capoverso 4 lettere a e b.

**Art. 14** Informazioni sbagliate o non rilevanti

<sup>1</sup> Qualora, in un secondo tempo, le informazioni trasmesse alla divisione competente dell'AFC dovessero rivelarsi sbagliate o non rilevanti ai fini della tassazione del contribuente, l'amministrazione delle contribuzioni interessata lo notifica tempestivamente alla divisione competente dell'AFC e le trasmette le informazioni rettificate.

<sup>2</sup> La divisione competente dell'AFC trasmette le informazioni rettificate allo Stato destinatario interessato.

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 15** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 20 agosto 2014<sup>4</sup> sull'assistenza amministrativa fiscale è abrogata.

**Art. 16** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le disposizioni sullo scambio spontaneo di informazioni disciplinano anche gli accordi fiscali preliminari che sono stati emessi tra il 1° gennaio 2010 e l'entrata in vigore della presente ordinanza e che si riferiscono agli anni fiscali per cui vige la normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni.

<sup>2</sup> In presenza di un accordo fiscale preliminare, l'amministrazione delle contribuzioni interessata trasmette regolarmente alla divisione competente dell'AFC tutte le

<sup>4</sup> [RU 2014 2753, 2015 4939]

informazioni secondo l'articolo 11 capoversi 1–3 in suo possesso entro nove mesi dall'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora non disponga di tutte le informazioni secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2, l'amministrazione delle contribuzioni trasmette le informazioni in suo possesso e informa la divisione competente dell'AFC al riguardo.

<sup>3</sup> La divisione competente dell'AFC trasmette tali informazioni agli Stati destinatari entro 12 mesi dall'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni. Qualora motivi di cui agli articoli 22*b*–22*d* LAAF lo richiedessero, questo termine è prorogato.

<sup>4</sup> Per gli accordi fiscali preliminari emessi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, ma prima dell'applicabilità della normativa internazionale in virtù della quale la Svizzera è tenuta a eseguire lo scambio spontaneo di informazioni, il termine di cui all'articolo 12 lettera a decorre dal giorno dell'applicabilità di tale normativa internazionale. Questo capoverso si applica per analogia al termine previsto negli altri casi di cui all'articolo 12 lettera b.

#### **Art. 17**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.